



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 11 NOVEMBRE 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 10 Novembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

RECLAMO n.8 della Società A.C. SOFIOTA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 22.10.2015 (omologazione risultato della gara *Geppino Netti – Sofiota* del 17.10.2015 - Campionato 1^Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;
ritenuto che la Società reclamante ha proposto reclamo in violazione del disposto di cui agli artt. 29, comma 3, e 46 comma 1, del C.G.S. a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale e non al Giudice Sportivo Territoriale previo prescritto preannuncio entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello della gara;
che, pertanto, il reclamo è inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile in reclamo proposto dalla Società A.C. Sofiota e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.9 della Società S.S.PIRETTO CALCIO 02

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.10 del 15.10.2015 (squalifica del calciatore DONATO Gianluca fino al 31.12.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 30 novembre 2015.

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 30 NOVEMBRE 2015.

RECLAMO n.10 del Sig. COLOMBO Danilo (Società ASD Napitia)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.27 del 22.10.2015 (squalifica fino al 21.10.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

ritenuto che il suo comportamento deve essere inquadrato nella aggressione verbale con atto di protesta di modestissima violenza e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre congruamente la sanzione inflitta dal primo giudice;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a carico del Sig.COLOMBO Danilo fino al 31 DICEMBRE 2015 e dispone restituirsi la taxa reclamo.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 11 NOVEMBRE 2015**
